

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI TISCALI
S.P.A.**

PARTE SPECIALE 3

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (25
QUINQUIES)**

aggiornamento maggio 2021

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Tiscali S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti *soggetti apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti *soggetti interni sottoposti ad altrui direzione*);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo Tiscali che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale di cui all'art.25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della "matrice dei rischi", nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

2. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 25
QUINQUIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Prostituzione minorile
- Pornografia minorile
- Detenzione di materiale pornografico

- Pornografia virtuale
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Acquisto e alienazione di schiavi;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Adescamento di minorenni.

Così come per le altre fattispecie di reato in base alle quali può sorgere la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i delitti sopra elencati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Deve ricordarsi che la legge 1 ottobre 2012 n. 172, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha modificato alcune delle disposizioni del Codice Penale richiamate nell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001. In particolare, la legge 172/2012 ha sostituito il testo dell' art. 600 bis c.p. (Prostituzione minorile) modificato la formulazione degli artt. 600 ter c.p. (Pornografia minorile) e 602-ter (Circostanze aggravanti) e introdotto gli artt. 602-quater e 609-undecies c.p.

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

“Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali

ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

“Art. 600-bis Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”

“Art. 600-ter Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o

pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”

“Art. 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

“Art. 600-quater 1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

“Art. 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.”

“Art. 601 Tratta di persone

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

“Art. 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

“Art. 602 ter Circostanze aggravanti

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;*
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;*

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni

di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

“Art. 602-quater. Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.”

“Art. 603-bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà':

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

“Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli [600](#), [600-bis](#), [600-ter](#) e [600-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo [600-quater.1](#), [600-quinquies](#), [609-bis](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#) e [609-octies](#), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

Al fine di accentuare la repressione penale dei fenomeni criminali di tipo associativo, la legge 172/2012 ha inoltre introdotto una nuova circostanza aggravante al delitto di associazione per delinquere previsto dall'art. 416 c.p., al quale è stato aggiunto il settimo comma:

“se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli [600-bis](#), [600-ter](#), [600-quater](#), [600-quater.1](#), [600-quinquies](#), [609-bis](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e [609-undecies](#), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal

primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Le norme contenute negli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p. (riduzione in schiavitù e tratta, acquisto e alienazione di persone) costituiscono una misura di contrasto al traffico di persone, fenomeno che ha creato un rilevante allarme sociale e ha indotto il legislatore ad introdurre con la L. n. 228/2003 e successivi aggiornamenti una nuova disciplina che ha superato i precedenti problemi interpretativi sulla definizione di assoggettamento assimilabile alla schiavitù e ha recepito le indicazioni contenute nel protocollo adottato dall'ONU alla conferenza di Palermo del 2000, in tema di prevenzione e repressione del fenomeno della tratta di persone.

Con riferimento a questi reati, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche – in ottica di concorso in reato – a chi consapevolmente contribuisce in modo obiettivamente rilevante alla medesima condotta, è opportuno evidenziare che il concorso in questi casi può essere costituito dal procacciamento diretto o indiretto (i.e. attraverso un fornitore terzo di prodotti/servizi) della forza lavoro ridotta o mantenuta in condizioni di schiavitù/servitù e/o alimentata dal traffico di migranti. Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto essi non verranno successivamente analizzati.

Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis-ter-quater-quater1-quinquies, precedentemente illustrate, esse attengono e presidiano con la sanzione penale comportamenti attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il materiale cd. pedopornografico, anche quello virtuale, cioè realizzato mediante elaborazioni grafiche che fanno apparire come vere situazioni non reali (art. 600 quater 1c.p.).

I primi comportamenti sono costituiti in buona sostanza dal reclutare, indurre o persuadere taluno a prostituirsi, agevolare, organizzare o sfruttare l'esercizio

della prostituzione, nonché dal compimento di atti sessuali con minori o, comunque, trarne altrimenti profitto.

La seconda categoria di condotte è costituita dalla realizzazione di esibizioni o spettacoli di carattere pedopornografico o produzione di materiale pedopornografico, reclutamento o induzione di minori a partecipare a esibizioni pedopornografiche o comunque trarre profitto dalle stesse commercio, divulgazione, distribuzione, diffusione, pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico o divulgazione di notizie o di informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori, nonché la detenzione, l'offerta o la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico.

La fattispecie descritta nell'art. 609-undecies infine configura un reato di pericolo finalizzato a intensificare il contrasto delle condotte prodromiche alla commissione dei reati di cui agli articoli [600](#), [600-bis](#), [600-ter](#) e [600-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo [600-quater.1](#), [600-quinquies](#), [609-bis](#), [609-quater](#), [609-quinquies](#) e [609-octies](#).

Gli interessi tutelati dalle norme in questione sono quelli della libertà individuale e della incolumità dei minori, mediante l'adozione di misure di contrasto ai comportamenti illeciti che possono porre in pericolo o danneggiare il processo di maturazione psico-fisica ed emotiva dei minori medesimi.

Invero, il reato di cui all'art. 600-bis c.p., già in astratto, appare difficilmente configurabile quantomeno a causa della difficile identificazione della sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Le ipotesi di cui ai successivi tre articoli, potrebbero essere poste in essere, ad esempio, laddove sia prodotto, commercializzato, distribuito o diffuso materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, siano consapevolmente pubblicizzati annunci o siti attraverso cui sono distribuiti tali materiali ovvero siano consapevolmente ospitati nei server siti *web* attraverso i quali sono pubblicizzati o divulgati contenuti di carattere pedopornografico o realizzate altre condotte descritte nelle norme citate. Allo stesso modo è reputata una condotta criminosa la circolazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

E', infine, possibile configurare un interesse o un vantaggio per un ente con riferimento al reato delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, potendo realizzarsi nell'ipotesi di organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale", ovvero nella pubblicizzazione di annunci o siti attraverso cui sono commercializzati tali servizi.

Per le fattispecie sopra illustrate l'art. 25 *quinquies* del Decreto prevede le seguenti sanzioni:

- per i delitti relativi alla riduzione in schiavitù e tratta, acquisto o alienazione di persone, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per i delitti di induzione alla prostituzione minorile o agevolazione o sfruttamento della stessa, induzione alla realizzazione o realizzazione di esibizioni pedopornografiche o commercio di materiale pedopornografico, nonché di turismo sessuale, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di compimento di atti sessuali con minori, di distribuzione, commercializzazione, pubblicizzazione di materiale pedopornografico o di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori, di detenzione, offerta o cessione anche a titolo gratuito di materiale pedopornografico, nonché di adescamento di minorenni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle lettere a) e b), si applicano le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di riduzione in schiavitù e tratta e acquisto o alienazione di persone si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

3. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui all'articolo 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- a. Divulgazione di contenuti sulla rete (spazi pubblicitari, partnership commerciali con aziende del settore turistico e/o editoriale);
- b. Gestione contenuti e servizi legati al Portale Tiscali;
- c. Hosting di siti web sui server della Società.

Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella "*matrice delle attività a rischio*" e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tiscali. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tiscali beneficiaria del servizio.

4. I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

4.1 Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle eventuali ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, conscia che l'uso della rete telematica da parte dei minori è un fenomeno sempre più diffuso, aderisce al Codice di Autoregolamentazione "Internet e minori" e all'ICRA (*Internet Content Rating Association*) e promuove e/o partecipa a numerose altre iniziative e servizi finalizzati a contrastare il rischio che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita.

La linea editoriale adottata dalla Società è esplicitata formalmente ed è diretta al mantenimento di un elevato profilo etico dei contenuti divulgati attraverso il proprio portale e/o attraverso i servizi offerti agli utenti.

In particolare, sono informate alle esigenze della linea editoriale:

- la raccolta pubblicitaria;
- la produzione e/o l'acquisto di contenuti e servizi per il portale;
- la gestione dei servizi di Community offerti agli utenti.

La Società provvede a mantenere le informazioni necessarie ad identificare sempre gli autori (interni o esterni) dei contenuti divulgati sulla rete per mezzo dei propri server.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica.

I contenuti divulgati tramite qualsiasi metodo o protocollo di comunicazione devono essere identificati in modo chiaro con riferimento alla loro natura anche grazie all'implementazione di sistemi di classificazione dei contenuti, tali da permettere eventualmente la fornitura di servizi di accesso condizionato e navigazione differenziata.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, sopra identificate, devono fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

I consulenti, partner e i fornitori in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro. I criteri di selezione si basano sulla valutazione dei livelli di qualità, affidabilità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale e del profilo etico.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

4.2. Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare è fatto divieto di:

- impiegare gli strumenti informatici o i servizi di connettività messi a disposizione dalla Società per procurarsi, disporre, distribuire, divulgare o pubblicizzare, cedere con ogni forma e modalità, materiale pornografico ovvero per distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione;
- porre in essere i comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all'articolo 25 *quinquies* del Decreto.

4.3. Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di "procura funzionale" o "delega" formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l'estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l'onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega.

Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall'Ufficio Legale, o comunque sottoposte all'approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest'ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all'interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:

- delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descritte le linee di riporto.

5. FLUSSI INFORMATIVI IN FAVORE DELL'ODV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (i.e. Vendita di spazi pubblicitari) cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.tiscali.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

6. POLICIES E PROCEDURE A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

La Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies* aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società

stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;
- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.